



INTESA QUADRO

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO,

I PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO con il raccordo del Prefetto della Provincia di L'Aquila, Dott. Giuseppe Linardi nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Abruzzo;

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia di sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

Vista la legge 2 luglio 2004 n.165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art.122, primo comma, della Costituzione";

Vista la legge 17 febbraio 1968 n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto lo Statuto regionale in vigore;

Vista la legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 14 e 23 della citata L.R. n. 9/2013;

Viste le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" emanate dal Ministero dell'Interno con pubblicazione n. 3 del 2015 per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nelle Regioni a Statuto Ordinario;

Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul BURAT n. 32 del 22.08.2018, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126 comma 3 della Costituzione e dell'art. 44 comma 5 dello Statuto regionale;

Dato atto dell'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto della Regione Abruzzo, che prevede che nei casi di scioglimento anticipato della legislatura le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione

1

Gy Gy J.





limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente;

Considerato che l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 e s.m.i., rubricato "Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi", al comma 3 stabilisce che "le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vice Presidente della Giunta con le stesse modalità":

Visto il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n.72 del 21 settembre 2018, con il quale sono state indette per il 10 febbraio 2019 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n.71 del 21 settembre 2018 con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 9/2013, alla determinazione ed all'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la consultazione elettorale regionale del 10 febbraio 2019;

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. 9/2013, che prevede che per l'applicazione delle disposizioni della medesima legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazioni ritenute più idonee;

Considerato che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà il prossimo 10 febbraio 2019 la Regione Abruzzo dovrà applicare la normativa elettorale regionale di cui alla citata legge n. 9/2013, gestendo autonomamente l'intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

Vista la nota in data 9 luglio 2018 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, in relazione ad analoga richiesta del Presidente della Regione Abruzzo del 11.06.2018 indirizzata al Ministro dell'Interno che ha riscontrato con nota del 13.07.2018, ha chiesto di valutare gli aspetti tecnico-organizzativi di competenza dell'Amministrazione dell'Interno da considerare ai fini della

12 h





definizione di un'intesa tra la Regione Abruzzo e le Prefetture della regione per la collaborazione nella gestione del procedimento relativo allo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta e del consiglio regionale, indette per il prossimo 10 febbraio 2019;

adottano la seguente intesa

Art. 1

Le Prefetture delle Province dell'Abruzzo curano, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) Supporto e collaborazione tecnico-giuridica alla Regione Abruzzo in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;
- b) Coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
- c) controllo presso i comuni delle operazioni di revisione straordinaria delle liste elettorali articolate per sezione, con rilevazione degli elettori al 45° giorno ed al 15° giorno, e comunicazione dei relativi dati alla Regione Abruzzo, oppure, qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno, previa stipula di separato accordo, per l'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla revisione delle liste elettorali, alla presentazione e ammissione delle candidature e ai risultati elettorali ufficiosi, comunicazione dei medesimi dati allo stesso Ministero dell'Interno mediante apposita procedura informatica;
- d) vigilanza sulla propaganda elettorale;
- e) tutela dell'ordine pubblico e presidio dei seggi elettorali;
- f) supporto alla Regione Abruzzo nell'ambito dei rapporti con gli Enti coinvolti per la messa a disposizione dei plessi scolastici, per l'espletamento del voto assistito e domiciliare, nonché per l'ammissione di elettori al voto con procedure speciali;
- g) diffusione ai comuni delle eventuali circolari di competenza statale emanate dal Ministero dell'Interno;
- h) collaborazione con la Regione Abruzzo in occasione della predisposizione e stampa dei manifesti recanti le candidature, delle schede di votazione e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti; onde assicurare celerità del procedimento la Regione Abruzzo chiederà agli Uffici Centrali Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 108/1968, l'invio tempestivo alla Regione Abruzzo stessa e, qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno per l'acquisizione dei dati e risultati elettorali, anche alle Prefetture, delle liste ammesse con i relativi contrassegni da 10 cm e da 3 cm, per la predisposizione dei manifesti e delle schede di votazione, nonché, una volta effettuata la proclamazione, per l'invio dell'elenco dei nominativi eletti; la Regione Abruzzo, ai fini

Gold buy 1





della stampa dei manifesti e delle schede di votazione provvederà ad individuare le tipografie competenti per ogni provincia e ad impartire il "visto si stampi"; ogni Prefettura curerà i rapporti organizzativi con la tipografia assegnata dalla Regione Abruzzo, ai fini della distribuzione dei manifesti suindicati, nonché dell'impacchettamento e della distribuzione delle schede di competenza;

- i) preparazione e distribuzione ai comuni del materiale elettorale, di cui al punto 2, lettere b), c) e d), sia nel corso del procedimento che per le operazioni dei seggi elettorali, secondo le modalità proprie di ogni Prefettura;
- j) qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno, previa stipula di separato accordo, per l'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla revisione delle liste elettorali, alla presentazione e ammissione delle candidature e ai risultati elettorali ufficiosi, l'acquisizione dei medesimi dati direttamente dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell'Interno mediante apposita procedura informatica; i risultati saranno consultabili in tempo reale sul sito dedicato (Eligendo); le Prefetture forniranno, successivamente alle operazioni, i vari report alla Regione;
- k) svolgimento di altre incombenze di natura meramente tecnica, quali, ad esempio, la fornitura in comodato d'uso ai Comuni e la distribuzione di materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative e timbri metallici di sezione con relative cassettine e boccette d'inchiostro grasso).

Art. 2

La Regione Abruzzo provvede a:

- a) affidare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa delle schede, dei manifesti e di tutti gli stampati per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione; individuare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, le ditte affidatarie di eventuali altri lavori, servizi e forniture di beni che si rendessero necessari, di concerto ed in base alle indicazioni di ogni Prefettura;
- b) predisporre e far consegnare in congruo numero alle Prefetture della Regione, prima del 45° giorno antecedente la data di votazione, i modelli dei manifesti dei decreti di convocazione dei comizi e di assegnazione dei seggi da fornire ai Comuni nonché, nel corso del procedimento gli altri manifesti, le istruzioni, pubblicazioni, modulistica ed eventuali specifiche direttive di competenza;
- c) predisporre e far consegnare ad ogni Prefettura i manifesti recanti i candidati, le schede di votazione e i manifesti recanti gli eletti, provvedendo al controllo ed all'apposizione del "visto si

G L Coll





stampi";

- d) predisporre le circolari, le pubblicazioni e la modulistica necessarie al procedimento elettorale nel rispetto della tempistica elettorale, anche avvalendosi dei contenuti delle circolari predisposte in altre occasioni dal Ministero dell'Interno, con gli eventuali adeguamenti; i modelli e le pubblicazioni saranno fatti recapitare direttamente alle Prefetture per la successiva distribuzione ai Comuni; le circolari saranno pubblicate dalla Regione Abruzzo su un sito dedicato a disposizione dei Comuni;
- e) prendere contatti con le Autorità scolastiche regionali al fine della messa a disposizione degli edifici scolastici od altri plessi quali sedi di seggi elettorali, per le operazioni di votazione;
- f) prendere contatti con le A.S.L regionali al fine della disponibilità di medici abilitati per consentire particolari modalità di votazione (c.d. voto assistito e voto domiciliare);
- g) acquisire i dati e i risultati ufficiosi della consultazione direttamente dai Comuni, provvedendo alla loro elaborazione e diffusione, qualora la Regione non si avvalga per l'acquisizione e diffusione stessa del Ministero dell'Interno.

Gli adempimenti non espressamente affidati alle Prefetture ai sensi della presente intesa sono curati direttamente dalla Regione Abruzzo, alla quale compete l'organizzazione, la gestione e la responsabilità del procedimento elettorale.

Art. 3

Le parti convengono di istituire, presso la sede del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Abruzzo, un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

Art. 4

Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

Sol lay of

1





Art. 5

Le spese elettorali da sostenere per l'attuazione della consultazione elettorale regionale in argomento sono poste interamente a carico della Regione Abruzzo, attesa la non concomitanza con altre tornate elettorali (art. 21 comma 1 della L.R. 9/2013). Le spese sostenute ed anticipate dai Comuni dovranno essere rendicontate secondo la normativa vigente. Si evidenziano le categorie di seguito riportate (non esaustive): spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato, spese per la retribuzione relative alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia, fornitura di cancelleria, del materiale di confezionamento pacchi elettorali, ecc.; trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc.; sono a carico della Regione anche le spese non specificatamente sopra evidenziate, purché assunte dalle Prefetture sulla base di vigenti disposizioni di legge e debitamente attestate dal soggetto responsabile, che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione dall'Organismo di Raccordo.

Eventuali controversie saranno definite in sede di Organismo di Raccordo di cui all'art. 3 della presente Intesa.

L'Aquila, 26 ottobre 2018

4 In

Il Vice Presidente della Regione Abruzzo

Il Prefetto di L'Aquila

Il Prefetto di Chieti

Il Prefetto di Pescara

Il Prefetto di Teramo

Gratilla Vallari